



**COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

**SETTORE 3**

**PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA**

**EDILIZIA PRIVATA – TOPONOMASTICA**

00068 Piazza IV Novembre n. 1 Tel. 0761-597944 – 23 fax 0761-597952

Sito istituzionale: [www.comune.rignanoflaminio.rm.it](http://www.comune.rignanoflaminio.rm.it)

e-mail [urbanistica@comune.rignanoflaminio.rm.it](mailto:urbanistica@comune.rignanoflaminio.rm.it) - PEC: [urbanistica@pec.comune.rignanoflaminio.rm.it](mailto:urbanistica@pec.comune.rignanoflaminio.rm.it)

Prot. n. 21282

Prot. Rif. n. 21021

**SECONDO AVVISO AI CITTADINI**  
**AGGIORNAMENTO TOPONIMI IN BANCA DATI DEL CATASTO**  
edifici posti su Via Piero della Francesca.

Vista la nota prot. n. 21021 del 23/11/2015, in merito all'assegnazione della numerazione civica della nuova area di circolazione denominata "Via Piero della Francesca", con la quale questo Ufficio comunicava di aver provveduto alla trasmissione delle richieste di aggiornamento toponomastica (denominazione via), tramite il servizio online all'indirizzo <http://www.agenziaentrate.gov.it>, ai fini dell'aggiornamento dei dati identificativi degli immobili risultanti in visura catastale.

**SI COMUNICA CHE**

L'Agenzia delle entrate rispondeva informandoci di non aver potuto eseguire le correzioni richieste, perché l'indirizzo è possibile variarlo solo se:

- esiste corrispondenza planimetrica;
- è presente nell'elenco del fabbricato;
- l'attuale proprietario risulta essere residente come da anagrafe tributaria;

Inoltre si informa che con Circolare n. 2/2010 prot. n. 36607 della Direzione dell'Agenzia, avente per oggetto " Attuazione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 – Articolo 19, comma 14 Prime indicazioni " emanata Roma, 9 luglio 2010, si chiarisce che **l'obbligo della dichiarazione di variazione in catasto sussiste solo nei casi in cui la variazione incida sullo stato, la consistenza, l'attribuzione della categoria e della classe**, a seguito di interventi edilizi di ristrutturazione, ampliamento, frazionamento, oppure per effetto di annessioni, cessioni o acquisizioni di dipendenze esclusive o comuni, cambio di destinazione d'uso, etc..

Pertanto, costituisce rilievo e, quindi, "fonte" di variazione catastale - ogni incoerenza che rappresenta fattispecie per la quale è obbligatoria la presentazione di un atto di aggiornamento catastale, ai sensi del citato art. 17, lettera b), del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.

Sotto tale profilo non assumono quindi rilievo la variazione dei toponimi, dei nomi dei confinanti e di ogni altro elemento, anche di carattere grafico-convenzionale, non influente sulla corretta determinazione della rendita.

*Pertanto si invita, anche se non obbligatorio, alla variazione toponomastica (nuova Via), presentando a propria cura apposita richiesta presso l'Ufficio provinciale di Roma*

Rignano Flaminio li 25/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA  
EDILIZIA PRIVATA - TOPONOMASTICA  
(Geom. Gian Cristiano Rossi)

